

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 3 del 2016

OGGETTO: disposizioni ai curatori e commissari e liquidatori per la ricognizione dello stato delle procedure pendenti

Come noto dal 1 gennaio 2016 il ruolo concorsuale e' trattato da nuovo giudice.

Al fine di potere avere una esatta e completa informazione sullo stato delle procedure concorsuali pendenti, nonche' di adottare i provvedimenti necessari viene richiesto ai curatori fallimentari, ai commissari e liquidatori dei concordati preventivi di depositare tassativamente entro e non oltre il 30 gennaio 2016 una singola apposita relazione informativa per ogni procedura recante le seguenti indicazioni:

- data della dichiarazione di fallimento,
- data di chiusura di inventario e data del deposito del programma di liquidazione (se dovuto secondo la legge applicabile),
- contenuto sommario del programma,
- ammontare del passivo accertato con distinzione fra cause di privilegio,
- cause di opposizione allo stato passivo pendenti,
- stato ed esito della liquidazione dell'attivo mobiliare ed immobiliare,
- cause pendenti, con indicazione dell'oggetto e dello stato,
- relazione del legale della procedura su ogni singola causa con prognosi motivata dei costi futuri e degli esiti futuri
- cause ostative alla chiusura ex art. 118 ultimo comma l.fall.,
- riparti parziali effettuati,
- attivo disponibile da ripartire,
- spese in prededuzione maturate e eventualmente pagate
- nominativo degli ausiliari nominati al curatore e compensi ed acconti eventualmente liquidati o erogati. Nel caso in cui varie cause, magari di natura seriale, siano state affidate a un medesimo professionista, il curatore avra' modo di precisare se sia stata pattuita una modalita' apposita di compenso.
- acconti al curatore concessi.

Si raccomanda la massima precisione e tempestivita' nell'adempimento alla direttiva in commento, rammentando che, secondo la nuova norma ex art. 28 l. fall., l'adempimento dell'ausiliario all'obbligo di relazioni periodiche e il contenuto di queste ultime (ovvero la condotta dell'ausiliario nelle procedure in cui e' stato nominato precedentemente) e' elemento di cui il Tribunale deve tenere conto nella scelta del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore.

A seguito della disamina delle relazioni sara' cura di questo GD disporre singoli colloqui con i professionisti o dettare indicazioni nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo.

Si sollecita fin da ora e senza necessita' di preventivo colloquio alla definizione delle procedure: alla predisposizione del riparto finale se gia' approvato il rendiconto, alle operazioni di chiusura con predisposizione del relativo decreto in bozza se gia' effettuato il riparto finale, alla chiusura del fallimento con ricorso all'art. 118 come di recente modificato.

Lo stato attuale del ruolo presenta infatti pendenze assai risalenti e la cui esistenza e' incompatibile con qualsiasi parametro di ragionevolezza e pertanto non assecondabile. Primario obiettivo di questo Ufficio e' infatti il significativo abbattimento delle pendenze e la adozione di prassi organizzative e modalita' operative omogenee che rendano efficiente il processo.

Si precisa che, come ogni altro atto da qui in avanti, la relazione in esame dovra' essere depositata ovviamente in pct ma anche in copia di cortesia cartacea presso la cancelleria.
Si comunichi a mezzo pec a tutti gli ausiliari a cura della Cancelleria.

Ferrara 4.1.16

Il Giudice
Anna Ghedini